

- la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, l'etichetta non dev'essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
- l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio fornendogli, su richiesta del medesimo, un campione del prodotto stesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2016 — Peter Valach e a./Waldviertler Sparkasse Bank AG e a.

(Causa C-649/16)

(2017/C 104/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Convenute: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'azione risarcitoria a seguito di un illecito, promossa nei confronti di membri di un comitato di creditori a motivo del loro esercizio illegittimo del voto in merito a un piano di risanamento nell'ambito di una procedura di insolvenza, promossa dai titolari di quote della società debitrice fallita — quali i ricorrenti sub 1. e 2. — e dalle società di progettazione che intrattengono una relazione d'affari con la società debitrice fallita — quali le ricorrenti sub da 3. a 7. —, riguardi lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e pertanto sia esclusa dall'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento in discussione.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 21 dicembre 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Causa C-664/16)

(2017/C 104/41)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: Lucrețiu Hadrian Vădan

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2006/112⁽¹⁾, in generale, e le disposizioni degli articoli 167, 168, 178, 179 e 273 in modo particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che essi consentono a un soggetto passivo, che soddisfa i requisiti materiali per la detrazione dell'IVA, di beneficiare del suo diritto alla detrazione, nel caso in cui, nell'ambito di un particolare contesto come quello della controversia di cui al procedimento principale, egli non sia in grado di fornire la prova, mediante la presentazione di fatture, delle somme versate a monte per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direttiva 2006/112, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che possa rappresentare una misura ammissibile e appropriata per determinare la portata del diritto alla detrazione una modalità di valutazione indiretta (mediante una perizia giudiziale), realizzata da parte di un perito indipendente, sulla base della quantità di lavori/manodopera nella costruzione risultante dalla perizia, nel caso in cui le cessioni di beni (materiale da costruzione) e le prestazioni di servizi (manodopera relativa alla costruzione dei fabbricati) provengano da soggetti passivi ai fini dell'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 29 dicembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/Repubblica federale di Germania

(Causa C-670/16)

(2017/C 104/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Minden

Parti

Ricorrente: Tsegezab Mengesteab

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la presentazione della richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013⁽¹⁾).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall'accettazione esplicita o fittizia (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento n. 604/2013) dello Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.
- 4) Se il termine di due mesi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del termine trimestrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inoltrare una richiesta alla banca dati «Eurodac».
- 5) Se una domanda di protezione internazionale si consideri come proposta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:
 - a) Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un formulario o un verbale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013.